

STATUTO

Adottato con delibera dell'A.U. n.57 del 16.06.97.

Approvato dal Consiglio Regionale di Basilicata con delibera n.642 del 28.07.97.

TITOLO I FINALITA' E FUNZIONI

ART. 1

Denominazione, sede, natura

1. L'E.P.E.R. di Potenza, già Istituto Autonomo per le Case Popolari, in forza della Legge Regionale n.29 del 24.06.1996 ha assunto la denominazione di "A.T.E.R." Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica.

2. L'A.T.E.R., con sede in Potenza alla Via Manhes n.33, è un Ente pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

La sua competenza è estesa a tutto il territorio della Provincia.

ART. 2

Finalità

1. L'Azienda, nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 4 della L.R. 29/96, ha lo scopo prioritario di provvedere alla realizzazione di programmi di intervento e di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, agevolata e convenzionata, nonché di esplicare tutte le funzioni ad essa spettanti, quale operatore pubblico dell'edilizia ed agenzia tecnica o disposizione degli enti locali e di operatori pubblici e privati.

2. L'Azienda esercita, altresì, tutte le funzioni ad essa trasferite o delegate dalla Regione Basilicata e dallo Stato.

ART. 3

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà del soppresso E.P.E.R;
- b) dal patrimonio di altri enti acquisi-to in virtù di trasferimento, fusione, incorporazione e devoluzione ai sensi di legge;
- c) da tutti gli apporti a sopravvenienze patrimoniali conseguenti alla propria attività;
- d) da eredità, lasciti, donazioni ed attribuzioni a titolo gratuito, secondo quanto previsto dal successivo art. 9, comma 4°;
- e) dal fondo di riserva ordinario e dagli avanzi di esercizio devoluti ad aumenti del patrimonio;
- f) da eventuali quote di partecipazione societarie di cui all'art.4 comma 5° della L.R. 29/96;
- g) dall'eventuale conferimento di capitale di fondazione sottoscritto da enti pubblici;
- h) dai proventi dei servizi che l'ATER è preposta a fornire ai soggetti richiedenti;
- i) da ogni altro apporto o incremento di carattere patrimoniale.

ART. 4

Attività di programmazione

1. L'Azienda, in coerenza con gli indirizzi programmatici definiti dall'art. 2 della L.R. 29/96, elabora programmi di intervento e programmi di gestione del patrimonio con validità pluriennale. Tali programmi sono comprensivi sia degli interventi previsti nei programmi regionali, sia di quelli da realizzarsi da parte dell'azienda stessa con finanziamenti propri e dello Stato o di altri soggetti pubblici o privati.

ART. 5

Attività di costruzione e recupero

1. Nell'ambito delle proprie finalità l'Azienda provveda a:

- a) attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, diretti alla costruzione di nuove abitazioni, relative pertinenze ed attrezzature residenziali ed extraresidenziali; procedere all'acquisto e al recupero di abitazioni ed immobili degradati, nonché realizzare interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi di riqualificazione urbana ed ambientale, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/o privati o acquisiti attraverso finanziamenti comunitari;
- b) progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano, eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o privati, nonché progettare, realizzare e gestire interventi edilizi ed urbanistici per conto di Enti Pubblici e operatori privati;
- c) svolgere attività per nuove costruzioni e/o per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- d) gestire il patrimonio proprio e quello ad essa affidato da altri Enti Pubblici, nonché svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
- e) stipulare convenzioni con gli Enti Locali e con altri operatori per la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere c), b) e d), nonché accordi di programma con operatori e soggetti istituzionali, europei, nazionali e territoriali;
- f) svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica, studio, ricerca e sperimentazione a favore degli Enti locali e di operatori pubblici e privati;
- g) intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, ovvero attraverso l'impiego di finanziamenti provenienti da altri soggetti pubblici o privati, in qualunque forma giuridica associati, con fini calmierateci sul mercato edilizio, realizzando abitazioni per locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
- h) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- i) compiere tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalle leggi statali e regionali per il raggiungimento dei propri fini.

ART. 6

Attività di gestione

1. L'Azienda espleta tutti i compiti connessi con l'amministrazione, la manutenzione e la gestione del proprio patrimonio.
2. Relativamente al patrimonio affidato da altri soggetti, tali funzioni sono regolate sulla base delle convenzioni all'uopo stipulate.
3. L'Azienda procede a locare o alienare gli immobili assegnati in locazione o con patto di futura vendita o con trasferimento immediato della proprietà, secondo le condizioni e le modalità previste dalle leggi vigenti.

ART.7

Attività con altri soggetti

1. L'Azienda può acquisire la gestione del patrimonio di edilizio residenziale pubblico dei comuni e di altri soggetti pubblici.
2. L'Azienda può altresì acquisire la gestione di ulteriore patrimonio abitativo e non, affidato da soggetti pubblici e privati.
3. L'Azienda può espletare compiti ad essa affidati da soggetti pubblici e privati in materia di progettazione urbanistica ed edilizia, nonché di progettazione, direzione, esecuzione e gestione di interventi costruttivi e di recupero di opere pubbliche in genere.
4. Nelle ipotesi indicate nei tre commi precedenti i reciproci rapporti sono regolati da apposite convenzioni.
5. L'Azienda, in coerenza con gli indirizzi programmatici definiti dall'art. 2 della L.R. 29/96, partecipa e promuove programmi integrati e programmi organici di intervento, programmi di recupero urbano e programmi di riqualificazione urbana, nonché ogni altro atto di programmazione territoriale.

ART.8

Partecipazione ad organismi di studio

1. L'Azienda può partecipare ad organismi pubblici e privati, sotto qualsiasi forma costituiti, aventi lo scopo di promuovere la ricerca, lo studio e la sperimentazione nell'ambito delle proprie finalità, ai sensi di quanto previsto dall'art.4, comma 5°, della L.R n. 29/96.

ART.9

Strumenti operativi

1. L'Azienda, per l'attuazione delle proprie finalità, provvede:
 - a) mediante la propria struttura organizzativa;
 - b) mediante la costruzione o la partecipazione, anche in forma non maggioritaria a:
 - consorzi e società per l'attuazione e la gestione di programmi di cui all'art.6;
 - a società di intervento per l'espletamento di compiti gestionali e organizzativi;
 - c) mediante la costituzione o la partecipazione, anche in forma non maggioritaria, a società per il perseguimento degli altri fini istituzionali diversi da quelli indicati nella lett."b".
2. L'Azienda, qualora si verificano necessità di ricorrere a prestazioni che richiedano particolari specializzazioni ed opere dell'ingegno o di invenzioni industriali tutelate da leggi, può affidare incarichi di collaborazione professionale a soggetti esterni singoli o associati, nel pieno rispetto dei criteri e modalità di cui alla L.R. 22/92.
3. L'Azienda può compiere tutte le operazioni finanziarie coerenti con i propri fini istituzionali, nonché contrarre prestiti con o senza garanzia e ricevere depositi a garanzia dei contratti da stipularsi con terzi.
4. L'Azienda può accettare donazioni, eredità, legati ed attribuzioni a titolo gratuito in qualsiasi forma, se ritenuti vantaggiosi.
5. L'Azienda compie tutte le altre operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini.

ART. 10

Fondi di finanziamento

1. L'Azienda provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
 - a) rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica nella misura stabilita dalla Giunta Regionale;
 - b) una quota dei canoni di locazione degli alloggi di e.r.p., quale rimborso spese generali di amministrazione e manutenzione, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente;
 - c) l'alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto della vigente legislazione;
 - d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste dai precedenti art.3 e 5.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 11

Organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'A.T.E.R.:
 - l'Amministratore Unico;
 - Il Collegio dei Revisori,
2. Gli organi di cui n comma 1 sono nominati e si rinnovano secondo le modalità previste dalle leggi regionali in materia.

ART. 12

L'Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Azienda, ne definisce gli obiettivi e i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabilite dalla Regione Basilicata, nonché con riferimento a particolari problematiche di rilevante importanza strategica per l'Azienda, secondo la vigente legislazione.
2. Spettano all'Amministratore Unico i poteri di indirizzo e di controllo, nonché l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività dell'Azienda, salvo gli atti di competenza dei dirigenti, secondo quanto definito dai successivi articoli.
3. L'Amministratore Unico, di norma, assume i propri atti in forma di delibera, determinazione, disposizione e comunicazione.

ART. 13

Competenze

1. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 12, l'Amministratore Unico:
 - a) adotta lo Statuto e le eventuali modifiche;
 - b) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'Azienda;
 - c) prefigura gli obiettivi pluriennali in relazione all'attività di programmazione di cui al precedente art.4;
 - d) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e assestamenti, nonché il conto consuntivo e gli atti ad essi allegati;
 - e) esercita il controllo sull'andamento dell'attività dell'Azienda, avuto anche riguardo agli obiettivi fissati;
 - f) verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi programmati e, nel caso di mancato conseguimento, adotta i relativi provvedimenti;
 - g) approva i programmi di intervento e di gestione del patrimonio esistente, di norma con validità pluriennale;
 - h) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale;
 - i) delibera la partecipazione a società di capitali, consorzi, associazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione e la realizzazione di interventi edilizi e quanto altro statutariamente previsto per l'attività dell'Azienda;
 - l) nomina il Direttore dell'Azienda, definisce la graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché i valori economici ad esse correlate per l'attribuzione del trattamento economico accessorio;
 - m) provvede alla designazione o alla nomina dei rappresentanti dell'Azienda nelle C.P.A.A., nonché negli altri organi ove sia prevista la partecipazione dell'A.T.E.R.;
 - n) sottoscrive le convenzioni di cui all'art.7 del presente Statuto;
 - o) adotta i provvedimenti di acquisto e cessione, ovvero relativi a diritti reali concernenti beni immobili, salvo la competenza dei dirigenti alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti a tali provvedimenti;
 - p) approva i progetti e i quadri tecnico - economici relativi ad interventi costruttivi e manutentivi;
 - q) promuove e resiste alle liti, con facoltà di conciliare e transigere, nonché di concludere accordi;

- r) affida gli incarichi nell' ipotesi di cui all'art.9, comma 2°, del presente Statuto;
 - s) adotta i provvedimenti di assunzione, di nomino e di cessazione del rapporto di lavoro del personale dell'Azienda, secondo la vigente legislazione, nonché l'inquadramento di unità del personale o seguito di comando, trasferimento e mobilità;
 - t) adotta ogni altro provvedimento previsto ai sensi degli arti.8 - lett. g) e 16 di cui allo Legge regionale 24.06.1996, n.29.
2. In relazione a quanto contenuto nelle lettere e) ed f) del precedente comma, l'Amministratore Unico procede alla nomina dei componenti del nucleo di valutazione di cui al Decreto Legislativo 29/93, nonché dei componenti dei servizi ispettivi per le finalità legislativamente previste.

ART. 14

Indennità

1. All'Amministratore Unico compete l'indennità stabilita dalle vigenti leggi in materia.

ART. 15

Revoca e decadenza

1. L'Amministratore Unico può essere revocato dal Consiglio Regionale, su proposto della Giunta, per accertate e gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per persistenti irregolarità nella gestione, per attività che compromettano il buon funzionamento dell'Azienda;
2. Le funzioni di Amministratore Unico sono incompatibili con quelle di membro del Governo, di membro della Giunta Regionale, Provinciale e Comunale. In tali ipotesi il Consiglio Regionale provvede, altresì, alla dichiarazione di decadenza.

ART. 16

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Regionale, è composto da tre esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro Ufficiale dei revisori contabili.
2. Il Collegio dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato e viene rinnovato nei modi di cui alla Legge regionale 31.05.1993 n. 27.
3. Il Collegio ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, di riferirne immediatamente al Presidente della Giunta Regionale ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per Statuto.

ART. 17

Compiti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività della stessa, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.

In particolare il Collegio:

- a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Azienda;
- b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;
- c) redige la relazione economico-finanziario al conto consuntivo;
- d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione ed in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

2. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza all'Amministratore Unico ed alla Giunta Regionale.
3. Il Presidente del Collegio riferisce alla Giunta Regionale ogni volta che la stessa abbia richiesto al Collegio di riferire su aspetti specifici della gestione.
4. I Revisori dei Conti, per l'esercizio delle funzioni indicate nei commi precedenti, possono procedere anche individualmente ad attività di ispezione ed hanno libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'Azienda.

ART. 18

Verifiche di cassa

1. Le verifiche di cassa devono dare conto dell'avanzo o del disavanzo di cassa, nonché dei mandati e delle reversali emessi e non estinti alla data della verifica, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi concernenti le riscossioni non avvenute ed i pagamenti non effettuati.
2. Le verifiche di cassa vengono effettuate anche dalla unità operativa preposta stabilmente almeno ogni trimestre. Esse devono essere sinteticamente relazionate all'Amministratore ed al Collegio dei Revisori.

ART. 19

Indennità

1. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori spetta una indennità determinata in virtù della Legge Regionale istitutiva dell'Azienda.

ART. 20

Incompatibilità e decadenza

1. Non possono essere nominati e/o far parte del Collegio Sindacale:
 - a) coloro che abbiano un giudizio pendente con l'A.T.E.R. o che abbiano debiti o crediti, liquidi ed esigibili, verso di esso per i quali sia intervenuta legale messa in mora;
 - b) i parenti ed affini al terzo grado; la relativa incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea è considerata lo come anziano il maggiore di età;
 - c) coloro che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, riscossioni, somministrazioni od appalti interessanti l'A.T.E.R.
2. Qualora la causa di incompatibilità insorta successivamente alla nomina sia rimossa entro il termine di trenta giorni, la decadenza non può essere dichiarata.
3. I Componenti del Collegio sindacale che senza giustificati motivi non partecipano a tre sedute consecutive dell'organo decadono dalla loro carica. La decadenza è pronunciata, su segnalazione del Presidente del Collegio Sindacale, dal Presidente della Giunta Regionale.
4. In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il Collegio Sindacale, si procede alla sostituzione nelle forme e con le modalità previste per la nomina.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

ART. 21

Il Direttore dell'Azienda

1. Il Direttore dell'A.T.E.R. è nominato dall'Amministratore Unico secondo le modalità di cui all'art. 17 della Legge Regionale n.29 del 24.00.1996.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina ed ha termine con la cessazione dell'incarico dell'Amministratore dell'Azienda.
3. L'incarico è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato prima della scadenza con atto motivato dell'Amministratore Unico.
4. Il trattamento economico del Direttore è disciplinato dall'art. 17-comma 4° della L.R. n.29/96.
5. Il Direttore dell'Azienda, limitatamente alla durata del suo incarico, è funzionalmente sovraordinato agli altri dirigenti.

ART. 22

Competenze

1. Il Direttore dell'Azienda, oltre alla assunzione di responsabilità diretta dell'ufficio cui viene preposto sulla base di atti dell'Amministratore:
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, coordinandone l'attività;
 - programma le attività al fine di conseguire gli obiettivi aziendali e dà esecuzione alle deliberazioni ed alle direttive assunte dall'Amministratore;
 - presiede le commissioni di gara e di concorso, sottoscrive i contratti in rappresentanza dell'Azienda salvo delega ad altri dirigenti e con le eccezioni di cui all'art. 13, punto n), nonché con esclusione di quelli attribuiti all'A.U.;
 - sovrintende alla gestione del personale e all'organizzazione degli uffici e dei servizi, attribuiti alla responsabilità dei dirigenti assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnica ed amministrativa ai fini generali e particolari dell'Azienda;
 - assiste l'attività deliberativa dell'Amministratore Unico, esprimendo su di essa il proprio parere di legittimità;
 - formula proposte all'Amministratore Unico in relazione all'elaborazione di programmi, direttive ed altri atti di competenza dell'Amministratore medesimo;
 - compie ogni utile atto di gestione, non riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Amministratore Unico, idoneo a garantire il corretto e funzionale esercizio dei servizi aziendali.

ART. 23

Struttura dell'Azienda

1. L'Azienda si articola secondo quanto previsto dall'art. 1 della LR. n. 29/96.

ART. 24

Principi di organizzazione

1. L'organizzazione dell'Azienda è disciplinata da criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché di economicità della gestione.
2. Nell'organizzazione dell'Azienda viene assicurato il collegamento tra le diverse attività svolte dalle strutture organizzative per il raggiungimento degli obiettivi previsti attuando a tal fine l'interdisciplinarietà fra funzione amministrativa e funzione tecnica anche attraverso l'istituzione di unità operative integrate.
3. L'A.T.E.R., mediante specifico bando, si dota di elenco di liberi professionisti, specializzati nelle discipline richieste dall'attività dell'Azienda, nonché di elenco di imprese fornitrici di servizi compatibili con la predetta attività, in possesso di provata capacità tecnica, morale, organizzativa e di solide basi economiche.

ART. 25

Regolamento di organizzazione

1. L'Azienda adotta il proprio regolamento di organizzazione successivamente all'approvazione dello Statuto nel quale, secondo i principi indicati nelle leggi vigenti e nel presente Statuto, sono, tra l'altro, disciplinati:
 - le attribuzioni delle strutture organizzative ed i criteri di organizzazione del lavoro;
 - le attribuzioni e le competenze dei dirigenti, dei funzionari e i compiti degli altri dipendenti dell'Azienda.
2. L'Azienda adotta altresì il proprio regolamento organico per il personale, nonché ogni altro regolamento ritenuto necessario.

ART. 26

Trasparenza dell'azione amministrativa

1. L'Azienda adotta le misure organizzative idonee a garantire la pubblicità e l'accesso agli atti, nonché la partecipazione ai procedimenti di competenza secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti e dall'apposito regolamento.

ART. 27

Utenza

1. L'Azienda adotta le misure idonee a garantire la più ampia informazione all'utenza.
2. L'Azienda adotta, apposito regolamento per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

ART.28

Compiti ed attribuzioni della dirigenza

1. Il personale dirigenziale dell'Azienda è inquadrato nella qualifica unica di dirigente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
2. I dirigenti, ciascuno secondo le rispettive posizioni funzionali, sono responsabili della gestione tecnica ed amministrativa, in relazione agli obiettivi fissati dall'Amministratore Unico, del risultato dell'attività svolta dalle strutture, nonché della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.
3. Sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi aziendali, della correttezza tecnico ed amministrativa e della efficienza della gestione.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili in ordine a tutte le attribuzioni ad essi conferite ed al personale loro affidato.
5. In particolare:
 - a) formulano proposte all'Amministratore per il tramite del Direttore in ordine all'adozione dei programmi ed alla elaborazione degli obiettivi dell'Azienda;
 - b) curano l'attuazione dei programmi e delle direttive emanate dall'Amministratore;
 - c) formulano proposte in ordine ai provvedimenti da adottarsi in forma di delibera dall'Amministratore Unico ed in particolare sovrintendono, in relazione all'attuazione degli indirizzi dell'Amministratore, alla predisposizione dello schema di bilancio preventivo e dello schema di bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - d) provvedono all'attuazione, anche mediante l'adozione di atti che impegnano verso l'esterno, dei provvedimenti dell'Amministratore Unico e del Direttore dell'Azienda;
 - e) adottano tutte le decisioni organizzative concernenti le risorse umane e strumentali, affidate alla propria responsabilità, per il perseguimento delle finalità dell'Azienda, all'uopo disponendo delle risorse finanziarie assegnate nei limiti dei poteri di spesa riconosciuti dalle vigenti disposizioni;
 - f) adottano i provvedimenti atti a migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi con particolare riferimento ai processi di adeguamento tecnologico ed ai sistemi di informatizzazione dell'attività dell'Azienda, informandone preventivamente il Direttore e l'Amministratore Unico;

- g) sono responsabili, relativamente alle strutture cui sono preposti, dell'amministrazione del patrimonio mobiliare dell'Azienda;
- h) sono responsabili delle procedure di appalto ai sensi delle norme statali e regionali vigenti;
- i) firmano la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza dell'Amministratore Unico e del Direttore;
- l) provvedono alla verifica periodica del carico di lavoro e della produttività delle strutture cui sono preposti, adottando le iniziative conseguenti nei confronti del personale;
- m) propongono la individuazione dei responsabili del procedimento;
- n) assumono ogni altro provvedimento ad essi demandato dal presente Statuto e dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

ART. 29

Conferenza dei dirigenti e funzionari

1. È istituita, nell'ambito dell'Azienda, la conferenza di servizio composta dal Direttore, dai Dirigenti e dai Responsabili di procedimento. La conferenza è convocata dal Direttore anche su richiesta dei Dirigenti.
2. La conferenza si riunisce almeno ogni trimestre, ovvero ogni volta che si renda necessario e comunque lo richieda motivatamente un dirigente.
3. La conferenza è finalizzata ad assicurare la collegialità e l'interdisciplinarietà nell'attività dell'Azienda.
4. La conferenza esamina i problemi gestionali, procede alla verifica dei programmi in corso e del relativo stato d'avanzamento, relazionandone l'Amministratore Unico.

ART. 30

Applicazione delle norme sulla dirigenza regionale

1. Ai dirigenti dell'Azienda sono applicate le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico vigente secondo le disposizioni regionali.

ART. 31

Organi consultivi

1. Presso l'Azienda è costituito il Comitato Provinciale di Indirizzo per l'Edilizia Residenziale Pubblica la cui composizione e funzionamento è stabilita dalla Legge regionale n.29/96.
2. Il Comitato esprime pareri e formula proposte in ordine ai piani di attività, ai bilanci ed ai consuntivi di gestione, nonché su questione e su atti di particolare rilievo o gestionali.
3. Presso l'Azienda è costituito il Comitato Tecnico al quale sono attribuite le funzioni di cui all'art. 11 della citata Legge Regionale.
4. Relativamente alla composizione di tale organo, la cui disciplina è contenuta nella Legge regionale, l'Amministratore Unico, nell'ambito di terne proposte dai rispettivi ordini professionali, provvede alla nomina di un ingegnere e di un architetto, liberi professionisti, quali esperti nei settori di attività aziendale.

ART. 32

Appalto lavori e fornitura

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali si provvede all'appalto dei lavori, alla fornitura dei beni e dei servizi in genere, alle vendite e agli acquisti mediante asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata ed ogni altro sistema consentito dalla legislazione vigente e dal regolamento di contabilità.
2. Il ricorso ed altre modalità di affidamento nel rispetto delle disposizioni di legge, è deliberato dall'Amministratore Unico.

TITOLO IV GESTIONE FINANZIARIA

ART. 33

Bilancio di Previsione

1. l'esercizio finanziario dell'A.T.E.R decorre dal 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. Il bilancio di previsione è redatto, in termini di competenza e di cassa, in conformità ai principi della legislazione statale e regionale in materia e sullo base dello schema tipo approvato con Decreto Interministeriale n.3440 del 10.10.1986.
3. Il progetto di bilancio di previsione, unitamente o alla relazione illustrativa dall'Amministratore Unico che lo accompagna, è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza e del Comitato Provinciale di cui all'art. 10 della L.R. 29/96.
4. Il bilancio di previsione viene approvato dall'Amministratore Unico, sentiti il Direttore ed i Dirigenti entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e viene trasmesso al Consiglio Regionale, nei termini e con le modalità previste dalla LR. 10/91, per il controllo, corredato dalla relativa documentazione, dalla relazione illustrativa e dai pareri di cui al comma precedente.

ART. 34

Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria del Bilancio

1. Qualora eccezionali cause contingenti non consentano l'approvazione del Bilancio entro il 31 ottobre e, comunque prima che inizi l'esercizio cui il bilancio si riferisce, l'Amministratore Unico adotta apposito atto di autorizzazione all'esercizio provvisorio, da inviare al Consiglio Regionale, nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 10/91, per il relativo controllo, sullo base del bilancio approvato o, in mancanza di questo, dell'ultimo bilancio approvato.
2. L'esercizio provvisorio è autorizzato per un periodo massimo di tre mesi e consente la gestione di 1/12 degli stanziamenti delle spese per ciascun mese di tale esercizio, salvo che non si tratti di spese obbligatorie dovute per legge e non frazionabili in dodicesimi per le quali non scatta il predetto vincolo.
3. Qualora il bilancio, regolarmente approvato dall'A.U. non sia esecutivo entro il 1° gennaio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, nelle more dell'approvazione del documento da parte dell'Organo di Controllo, è consentita la gestione provvisoria del bilancio, secondo la disciplina dell'art. 32 della LR. 18/78.

ART.35

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, del conto del patrimonio, del conto economico e di una relazione illustrativa.
2. Il conto consuntivo è approvato dall'Amministratore Unico entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.
3. Il progetto di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nel comma precedente.
4. La relazione illustrativa deve riguardare i dati sull'andamento della gestione dell'Azienda, dal punto di vista finanziario, economico e patrimoniale, nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio che incidono sul conto consuntivo.
5. Il provvedimento di approvazione, unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è trasmessa alla Giunta Regionale per l'esercizio del controllo nei termini e nei modi previsti dalla L.R. 10/91.
6. Al conto consuntivo devono essere allegati i provvedimenti riguardanti eventuali trattative private disposte per interventi in attuazione dei programmi di attività.
7. Al conto consuntivo sono allegati altresì i dati e gli elementi di cui al comma 2° dell'art. 14 della LR. 29/96.

ART. 36

Regolamento di contabilità

L'Azienda adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti devono uniformarsi alle disposizioni della Regione Basilicata in materia di bilancio e contabilità.

TITOLO V CONTROLLI

ART.37

Relazione annuale

1. L'Azienda presenta alla Giunta Regionale, nei termini da essa fissati e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'andamento dei programmi di attività e di gestione del patrimonio.
2. L'Azienda trasmette ulteriori informazioni ed atti richiesti dalla Giunta Regionale secondo le modalità dalla stessa fissate.

ART. 38

Funzione ispettiva

1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Azienda e può provvedere ad ispezioni e verifiche per accertare la regolarità della gestione. A tal fine l'Azienda è tenuta a mettere a disposizione tutti gli atti e i documenti necessari per lo svolgimento della funzione ispettiva con particolare riferimento alle circostanze di cui al comma 2a dell'art.7 dello L.R. n.29/90 ovvero, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2° dell'art.9 della citata Legge.

ART. 39

Controllo sugli atti

1. Sono soggetti al controllo di legittimità e di merito del Consiglio Regionale, gli atti dell'A.T.E.R. concernenti:
 - a) lo Statuto;
 - b) il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e le variazioni che non siano disposte in attuazione di norme statali e regionali o di deliberazioni del Consiglio o della Giunta Regionale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) i piani di cessione di quote del patrimonio,
 - e) l'ordinamento degli uffici e del personale ed i regolamenti previsti per legge.
2. Le procedure e le modalità di esercizio delle funzioni di controllo e di approvazione degli atti sono stabilite dalle vigenti leggi regionali.

TITOLO VI MODIFICHE DELLO STATUTO

ART. 40

Modifiche dello Statuto

1. Ogni proposta di modifica del presente Statuto deve essere adottata con apposito procedimento dell'Amministratore Unico e sottoposta all'approvazione del Consiglio Regionale.

ART. 41

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, è fatto pieno rinvio a tutte le disposizioni legislative e regolamentari comunque relative ed inerenti all'attività dell'Azienda.